



Disposizioni in materia di investimenti nell'accordo di libero scambio UE-Canada (CETA)

Nel CETA sono confermate tutte le innovazioni del nuovo approccio dell'UE in materia di investimenti ed il relativo meccanismo di risoluzione delle controversie: questo risponde alle elevate aspettative dei cittadini e dell'industria in merito ad un sistema più equo, più trasparente e istituzionalizzato per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. L'accordo introduce innovazioni importanti nel settore, che garantiscono un elevato livello di protezione degli investitori mantenendo al tempo stesso il pieno diritto dei governi di regolamentare e di perseguire obiettivi legittimi di interesse pubblico come la protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente.

Il CETA rappresenta un'importante cesura con il passato, su due diversi livelli:

1. comprende un riferimento esplicito al **diritto dei governi di regolamentare** nel pubblico interesse e **norme** più chiare e più **precise** in materia di protezione degli investimenti, vale a dire norme, come illustrato nel CETA, prive di quelle ambiguità che ne avevano consentito l'abuso o l'interpretazione eccessiva;
2. crea un **sistema giudiziario per la protezione degli investimenti** indipendente, costituito da un tribunale permanente ed una corte d'appello competente a rivedere le decisioni del tribunale, all'interno del quale i procedimenti di risoluzione delle controversie saranno svolti in modo **trasparente ed imparziale**.

1. DIRITTO DI REGOLAMENTARE E NORME PRECISE SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- Il CETA stabilisce chiaramente fin dall'inizio che l'UE e il Canada conservano il **diritto di regolamentare** e di conseguire obiettivi politici legittimi, ad esempio nel settore della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente, della morale pubblica, della protezione sociale o dei consumatori e della promozione e protezione della diversità culturale. Si tratta di istruzioni chiare rivolte al tribunale per l'interpretazione delle disposizioni relative agli investimenti.

L'accordo prevede inoltre in modo esplicito che i governi possano cambiare le loro leggi, anche producendo effetti sulle aspettative degli investitori in termini di profitto e in modo che l'applicazione della normativa dell'UE sugli aiuti di Stato non costituisca una violazione delle norme sulla protezione degli investimenti.

Disposizioni pertinenti del CETA: [Articolo 8.9 Investimenti e misure di regolamentazione](#)

- Il CETA introduce una **norma precisa e specifica per il trattamento** degli investitori e degli investimenti. Diversamente da altri accordi, la norma relativa al "trattamento giusto ed equo" nel CETA è un testo chiaro e compiuto che definisce con precisione la norma sul trattamento, senza lasciare un'indesiderata discrezionalità ai membri del tribunale. Sia l'UE che il Canada devono accettare di riesaminare la norma affinché possa essere riveduta.

Una violazione dell'obbligo di trattamento giusto ed equo può quindi verificarsi solo nei casi seguenti:

- ✓ diniego di giustizia in procedimenti penali, civili o amministrativi;
- ✓ violazione fondamentale del giusto processo, compresa una violazione fondamentale della trasparenza, nei procedimenti giudiziari e amministrativi;
- ✓ arbitrarietà manifesta;
- ✓ discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso;
- ✓ trattamenti abusivi degli investitori, come coercizione, costrizione o vessazioni.

Il concetto di "legittime aspettative" è limitato a situazioni in cui una specifica promessa o rappresentazione è stata fatta dallo Stato.

Disposizioni pertinenti del CETA: [Articolo 8.10 Trattamento degli investitori e investimenti disciplinati](#)

- Il CETA **chiarisce cosa costituisce "espropriazione indiretta"**. Per la prima volta in un accordo UE è stata concordata una terminologia dettagliata per chiarire cosa costituisce un'espropriazione indiretta, al fine di evitare ricorsi contro provvedimenti legittimi di interesse pubblico:

- ✓ i provvedimenti legittimi di interesse pubblico adottati per proteggere la salute, la sicurezza o l'ambiente non costituiscono espropriazione indiretta. Solo i provvedimenti manifestamente eccessivi rispetto all'obiettivo che si prefiggono (si tratta di casi rari) possono costituire espropriazione indiretta;
- ✓ l'espropriazione indiretta può verificarsi esclusivamente quando l'investitore è sostanzialmente privato dei diritti fondamentali di proprietà, come il diritto di utilizzare, godere e disporre dei propri investimenti;
- ✓ è introdotta una dettagliata analisi caso per caso, per determinare se si sia verificata un'espropriazione indiretta. Il solo fatto che un provvedimento determini un aumento dei costi per gli investitori non può dare luogo di per sé all'accertamento di espropriazione;

il rilascio di licenze obbligatorie in conformità alle disposizioni dell'OMC che garantiscono l'accesso ai medicinali non può essere considerato espropriazione.

Disposizioni pertinenti del CETA: [Allegato 8.12: Espropriazione e allegato 8-A](#)

- Il CETA **non offre protezione alle cosiddette società di comodo (shell companies) o società fittizie (mailbox companies)**. Per avere la qualifica di "investitore" è necessario svolgere un'attività commerciale concreta nel territorio di una delle parti.

Disposizioni pertinenti del CETA: [Articolo 8.1: Definizioni](#)

- Il CETA **non consente agli** investitori **di "importare" e utilizzare nelle procedure di risoluzione delle controversie le disposizioni sostanziali contenute in altri accordi** (ad esempio trattati di Stati membri dell'UE) che essi considerano più vantaggiose per i loro interessi.

Disposizioni pertinenti del CETA: [Articolo 8.7: Trattamento della nazione più favorita](#)

- **Solo questioni specifiche possono essere sottoposte alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti.** Possono essere sottoposte alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti nel quadro del CETA solo le rivendicazioni relative al trattamento non discriminatorio (sezione C del capitolo sugli investimenti del CETA) e alla protezione degli investimenti (sezione D). Le altre disposizioni del CETA ne sono escluse. In particolare il rifiuto di ammettere un investitore straniero, anche se in possibile violazione degli impegni nel quadro del CETA, può essere contestato/impugnato solo dall'UE e dal Canada e non dagli investitori.

Disposizioni pertinenti del CETA: [Articolo 8.18 Ambito d'applicazione](#)

2. UN SISTEMA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVESTIMENTI EFFICACE, EQUO E TRASPARENTE

✓ **Campo d'applicazione**

Nell'ambito del CETA la risoluzione delle controversie in materia di investimenti è **strettamente limitata alle violazioni di alcune disposizioni in materia di protezione degli investimenti che sanciscono principi fondamentali** quali la non discriminazione, l'espropriazione solo per finalità pubbliche e contro un risarcimento adeguato e il trattamento giusto ed equo (cfr. le spiegazioni precedenti) e in caso di danni ad uno specifico investitore. Non è tuttavia possibile presentare una domanda di risoluzione delle controversie in materia di investimenti semplicemente perché una determinata azione ha un impatto sui profitti dell'investitore. La risoluzione delle controversie in materia di investimenti non può neppure essere utilizzata dagli investitori per denunciare una violazione di un'altra parte dell'accordo CETA. Per esempio, non può essere utilizzata per ottenere l'accesso al mercato per gli investitori. Si tratta di una precisazione importante.

Disposizioni pertinenti del CETA: *Articolo 8.18 Ambito d'applicazione*

✓ **Tribunale permanente per gli investimenti e corte d'appello**

- Il CETA **istituisce un tribunale permanente per gli investimenti e una corte d'appello**. Contrariamente all'approccio tradizionale della risoluzione delle controversie in materia di investimenti, il tribunale sarà composto da quindici membri nominati dall'Unione e dal Canada, e non da arbitri nominati dall'investitore e dalla difesa dello Stato. Il tribunale tratterà le cause in sezioni di tre membri costituite secondo una procedura aleatoria. La corte d'appello rivedrà le decisioni del tribunale. Il CETA definisce chiaramente i motivi di revisione delle decisioni del tribunale. I membri del tribunale e della corte d'appello avranno le stesse qualifiche dei membri della Corte internazionale di giustizia e dovranno essere eticamente irreprensibili. L'Unione e il Canada adotteranno una decisione che stabilisce le modalità pratiche, già identificate nel CETA.

Il CETA contempla inoltre un fermo impegno dell'Unione e del Canada a collaborare con altre parti interessate per la **creazione di un tribunale internazionale multilaterale per gli investimenti**.

Disposizioni pertinenti del CETA: *Articolo 8.27 - Costituzione del tribunale; Articolo 8.28 - Corte d'appello e Articolo 8.29 - Istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti e di un meccanismo d'appello*

- Il CETA stabilisce **norme nuove e più chiare sullo svolgimento** dei procedimenti di risoluzione delle controversie in materia di investimenti.

✓ **Norme etiche per i membri del tribunale**

Il CETA definisce **severe norme di condotta etica per i membri del tribunale**, che ne garantiscono la totale indipendenza ed imparzialità. Ai membri del tribunale è vietato operare in veste di consulenti o esperti in controversie in materia di investimenti nuove o in corso. Il CETA contempla inoltre un codice di condotta vincolante per i membri del tribunale. Il codice si basa sulle norme etiche dell'International Bar Association (Associazione internazionale forense), fatte salve ulteriori revisioni, ed è inteso a prevenire conflitti d'interesse. Qualora un membro del tribunale risulti non rispettare il codice, sarà sostituito. La decisione relativa alla sostituzione è adottata da una parte esterna indipendente, il presidente della Corte internazionale di giustizia, e non dai restanti membri della sezione del tribunale che tratta la causa, come succede spesso negli accordi esistenti.

Disposizioni pertinenti del CETA: [Articolo 8.30 Etica](#)

✓ **Svolgimento dei procedimenti**

Il CETA introduce **piena trasparenza nei procedimenti di risoluzione delle controversie in materia di investimenti**: tutti i documenti (argomentazioni delle parti, decisioni del tribunale) saranno a disposizione del pubblico su un sito web delle Nazioni Unite finanziato dall'UE. Tutte le udienze saranno aperte al pubblico. Le parti interessate (ONG, sindacati) potranno presentare le proprie osservazioni. Si tratta di elementi obbligatori, che non possono essere negati dal tribunale o dalle parti di una controversia. Conformemente alla prassi seguita dai tribunali nazionali/locali nell'Unione europea e in Canada, le informazioni possono essere negate in caso di segreti aziendali e informazioni considerate riservate a norma del diritto nazionale dello Stato destinatario. Tali casi sono definiti in modo chiaro. Esistono 3 000 accordi contenenti disposizioni relative alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Solo quelli di cui gli Stati Uniti o il Canada sono parte contemplano disposizioni in materia di trasparenza di portata comparabile. Nessun altro accordo esistente prevede un tale accesso ai documenti dei procedimenti o udienze aperte al pubblico.

Disposizioni pertinenti del CETA: [Articolo 8.36 - Trasparenza dei procedimenti in cui si applicano le norme di trasparenza UNCITRAL](#)

– **Divieto di procedimenti paralleli**

Il CETA vieta i procedimenti paralleli: **gli investitori non possono rivolgersi contemporaneamente ai tribunali nazionali (o ad altre istanze internazionali) e al tribunale per gli investimenti del CETA**. L'obiettivo è quello di evitare doppi risarcimenti e sentenze divergenti. La maggior parte dei 3 000 accordi esistenti non dispone di meccanismi di questo tipo.

Disposizioni pertinenti del CETA: Articolo 8.22 - Requisiti procedurali e di altro tipo per la presentazione di una domanda di risoluzione al tribunale; Articolo 8.24 - Procedimenti nel quadro di un altro accordo internazionale

– **No alla frode e alla manipolazione nell'ambito delle domande di risoluzione**

Il CETA contempla **norme di prevenzione della frode o della manipolazione nell'ambito delle domande di risoluzione**. Per esempio, la realizzazione di un investimento o di una riorganizzazione aziendale ai fini della presentazione di una domanda di risoluzione (come si sostiene abbia fatto la Philip Morris per ricorrere contro l'Australia) è espressamente vietata. Solo gli accordi UE contengono disposizioni di questo tipo (un altro esempio è costituito dall'ALS UE-Vietnam).

Disposizioni pertinenti del CETA: Articolo 8.18.3 - Ambito di applicazione

– **No all'abrogazione di misure**

Il CETA stabilisce con chiarezza che le decisioni del tribunale nel quadro del CETA **non possono determinare l'abrogazione di una misura** nell'Unione, in uno Stato membro o in Canada; il massimo che si può chiedere ad un paese è un risarcimento, e solo al livello necessario per compensare le perdite effettivamente subite. Nell'ambito del CETA non è possibile imporre ammende, come può esserlo secondo le leggi nazionali. Si tratta di una precisazione importante, non presente nella maggior parte dei 3 000 accordi esistenti.

Disposizioni pertinenti del CETA: Articolo 8.39, paragrafi 1, 3 e 4 - Risarcimento definitivo

– **No all'abrogazione di misure**

Il CETA introduce inoltre i **limiti di legge** (3 anni, prorogabili se è in corso un procedimento giudiziario nazionale) per la presentazione di una denuncia. Dei 3 000 accordi esistenti con disposizioni sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti, solo quelli di cui Stati Uniti e il Canada sono parte contemplano disposizioni di questo tipo.

Disposizioni pertinenti del CETA: Articolo 8.19.6 - Consultazioni

– **Rispetto dei principi del diritto internazionale**

Il CETA chiarisce che, nel giudicare in merito alla coerenza di una denuncia, il tribunale applica l'accordo **nel rispetto dei principi del diritto internazionale**. Per quanto riguarda il diritto nazionale, il CETA conferma che il diritto dell'UE o degli Stati membri sarà esaminato solo come

elemento di fatto (ad esempio, per stabilire se i diritti di proprietà oggetto di presunto esproprio esistano effettivamente nell'ordinamento del paese in cui si trova la proprietà) e che la decisione in merito alla legittimità di una misura nell'ordinamento nazionale resta di esclusiva competenza delle autorità dell'UE e dei suoi Stati membri, oppure del Canada.

Disposizioni pertinenti del CETA: *Articolo 8.31.1 - Diritto applicabile e interpretazione*

– **Rifiuto rapido di denunce infondate**

Il CETA dispone di un **sistema che consente di respingere rapidamente le domande di risoluzione futili o infondate**. Le rivendicazioni futili possono essere respinte nel giro di alcune settimane. Si tratta di disposizioni innovative, dal campo di applicazione e dal funzionamento più ampi rispetto a qualsiasi sistema comparabile esistente, eccetto quelli inseriti in altri accordi dell'UE (ad esempio l'ALS UE-Vietnam).

Disposizioni pertinenti del CETA: *Articolo 8.32 - Domande di risoluzione manifestamente prive di valore giuridico e Articolo 8.33 - Domande di risoluzione prive di fondamento giuridico*

– **La parte soccombente paga le spese**

Ciò è importante in quanto in nessuno degli accordi esistenti esistono regole chiare, con il risultato che spesso anche se un governo si difende con successo deve comunque sostenere tutti i costi.

Disposizioni pertinenti del CETA: *Articolo 8.39, paragrafo 5 - Risarcimento definitivo*

– **Mediazione per la soluzione amichevole**

Il CETA contiene specifiche disposizioni sulla mediazione per favorire una soluzione amichevole e introduce modifiche destinate alle PMI: la possibilità di tenere le consultazioni tramite videoconferenza, la possibilità di far trattare la causa da un membro unico del tribunale, previo accordo delle parti, e la possibilità per le parti dell'accordo di stabilire limiti massimi dei costi dei procedimenti avviati da PMI.

Disposizioni pertinenti del CETA: *Articolo 8.20 - Mediazione; Articolo 8.19.3, Articolo 8.23.5 - Presentazione di una domanda di risoluzione al tribunale, Articolo 8.39.6 - Risarcimento definitivo*

– **Controllo delle parti in merito all'interpretazione dell'accordo**

Come ulteriore garanzia, il CETA stabilisce con chiarezza che l'UE e il Canada hanno il diritto di adottare interpretazioni vincolanti e di presentare **osservazioni qualora non siano soggetti convenuti**. In questo modo si intende consentire alle parti di controllare e influire sull'interpretazione dell'accordo. La capacità di adottare interpretazioni vincolanti è una valvola di sicurezza in caso di errori da parte dei tribunali (la probabilità dei quali è in ogni caso fortemente ridotta dalla chiara redazione delle pertinenti norme di protezione degli investimenti).

Disposizioni pertinenti del CETA: Articolo 8.31.3 - Diritto applicabile e interpretazione; Articolo 8.38 - Parte non coinvolta